

[illegible]

		solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento
		di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in
		forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
		beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
		beni o servizi:
		a)interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi
		1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modi-
		ficazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
		legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,
		n.112, e successive modificazioni;
		b)interventi e prestazioni sanitarie;
		c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
		del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
		Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi-
		ficazioni;
		d)educazione, istruzione e formazione professionale, nei campi
		oggetto della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-
		cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
		finalità educativa;
		g)formazione universitaria e post-universitaria;
		h)ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
		i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
		o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivi-
		tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
		e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

	generale di cui al presente articolo;	
	k)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	l)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	m)servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	p)servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	q)alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	s)agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	t)organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	

	u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
	interesse generale a norma del presente articolo;
	v)promozione della cultura della legalità, della pace tra i
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
	w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
	all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
	acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della leg-
	ge 24 dicembre 2007, n. 244;
	z)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
	confiscati alla criminalità organizzata”.
	Inoltre l’associazione:
	- come previsto dall’art. 6 del Codice del terzo settore, può
	esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di
	cui al precedente comma, se, rispetto a queste, riconoscibili
	come secondarie e strumentali;
	- le attività secondarie e strumentali saranno possibili solo
	qualora non contrastino con i criteri e i limiti definiti con
	l’apposito Decreto Ministeriale e ss.mm. e ii.; pertanto le

	attività appresso dettagliate si intendono efficaci solo “se e
	in quanto”, totalmente riconducibili alla normativa di cui
	all’art. 6 del D.L. 3.7.2017 n. 117 e ss.mm.ii.
	Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
	l’associazione si propone di:
	1. gestire tutti servizi socio sanitari ed educativi rivolti a
	persone svantaggiate, siano esse anziani, minori, disabili,
	immigrati, donne vittime di violenza o immigrati, tutelate da
	leggi nazionali o regionali anche attraverso le modalità pre-
	viste dalla legge nazionale n. 328 del 2000 e con particolare
	riferimento ai servizi territoriali nelle varie modalità ivi
	comprese quelle domiciliari;
	2. gestire servizi residenziali diurni di prevenzione e ria-
	bitazione psicomotoria, di animazione culturale, rieduca-
	zione e risocializzazione;
	3. assistere disabili a domicilio e fornire loro le prestazio-
	ni necessarie anche di tipo residenziale o diurno di cui alla
	legge regionale siciliana n. 68 del 16.4.1981 e successive
	modificazioni e integrazioni;
	4. gestire consultori con scopi sociali per l’ascolto del dis-
	agio e la costruzione di soluzioni condivise con i servizi
	territoriali istituzionali;
	5. gestire tutti i servizi previsti dalla legge regionale Si-
	cilia n. 22 del 9.4.1986 e successive modificazioni e integra-
	zioni;

	6. promuovere e sostenere di una rete di servizi a carattere
	territoriale e di un organico sistema di provvidenza per i
	soggetti svantaggiati;
	7. stimolare iniziative finalizzate al superamento di situa-
	zioni di emarginazione o di devianza, anche giovanile, e con-
	sentire la partecipazione alla vita familiare e sociale come
	momento di prevenzione del disagio;
	8. promuovere studi sulle condizioni e sui problemi delle per-
	sone anziane non autosufficienti come momento di prevenzione
	del disagio;
	9. promuovere e/o gestire l’impiego del volontariato previsto
	dalla legge 266/91
	10. promuovere e/o gestire la prestazione di assistenza abita-
	tiva e domiciliare agli anziani non autosufficienti e in situ-
	azione di svantaggio;
	11. promuovere e/o gestire centri di incontri per le attività
	culturali e del tempo libero, esclusivamente e direttamente
	rivolti a soggetti svantaggiati;
	12. gestire centri a carattere semiresidenziale (centri diurni
	- seminternati), residenziale (internati, ecc.) o centri resi-
	denziali in genere (case-albergo, case protette e comunità-
	alloggio, gruppi in appartamento), esclusivamente e diretta-
	mente rivolti a soggetti svantaggiati;
	13. promuovere e/o gestire servizi di cui alla legge n. 285
	del 28.8.1997 "Disposizione per la promozione di diritti e di

	opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e successive modifi-
	che ed integrazioni;
	14. promuovere e/o gestire servizi per l’assistenza sanitaria
	e socio sanitaria per soggetti svantaggiati;
	15. gestire servizi di assistenza medica - ambulatoriale, domiciliare, extramurale o in regime di seminternato o internato
	rivolti a soggetti svantaggiati ed in particolare con disabilità;
	16. gestire case di riposo per anziani non autosufficienti e/o in condizioni di disagio economico;
	17. gestire, in favore di soggetti svantaggiati, R.S.A., C.T.A, centri diurni di riabilitazione, centri di riabilitazione fisioterapica motoria e psichica; centri di neuropsichiatra infantile, presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione, centri ambulatoriali di riabilitazione con servizi afferenti di riabilitazione domiciliare; centri di salute mentale, presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; presidi di tutela della salute mentale, centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrico, strutture residenziali psichiatriche;
	18. promuovere, attivare e gestire i servizi previsti dal D.I. della Regione Siciliana n. 1776 del 7 luglio 2010 e ss.mm. e ii. in materia di persone dipendenti da sostanze d’abuso compresi quelli specialistici riferibili a “doppia diagnosi” e “abuso d’alcool”;

	19. promuovere, attivare e gestire i servizi riferibili ai
	disturbi del comportamento alimentare;
	20. promuovere, attivare e gestire gli interventi e i servizi
	previsti dalla Legge sull’autismo n. 134/2015 nei riguardi di
	persone affette da disturbi dello spettro autistico, con par-
	ticolare riferimento ai minori, avendo riguardo del necessario
	sostegno alle famiglie e individuando azioni finalizzate a fa-
	vorire la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individu-
	alizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati
	sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
	21. promuovere, attivare e gestire i servizi previsti in fa-
	vore di persone che necessitano assistenza per il fine vita al
	fine di superare la criticità sia per l'assistenza delle per-
	sone che necessitano di cure palliative che nella fase termi-
	nale di malattia, sollevando il nucleo familiare e/o il care-
	giver;
	22. istituire e/o gestire un servizio di telesoccorso per sog-
	getti in condizioni di svantaggio (anziani, disabili, ecc.)
	che necessitino di assistenza saltuaria o di misure di preven-
	zione;
	23.promuovere l’adesione a consorzi che perseguano analoghe
	finalità;
	24. porre in essere ogni azione utile al raggiungimento degli
	obiettivi di intervento indicati nella legge n. 104 del
	5.2.1992 sull’handicap e successive modificazioni e/o integra-

	zioni;	
	25. promuovere e/o gestire i servizi previsti nel D.A. regione siciliana n. 890 del 27 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso l’attuazione delle prescrizioni ivi indicate.	
	26. promuovere e/o gestire servizi di ippoterapia e pet therapy in generale come approccio moderno per i casi di deficit cognitivi e/o relazionali importanti;	
	27. promuovere e/o gestire, esclusivamente per le finalità solidali ad essi connessi, servizi di segretariato sociale, ufficio di servizio sociale, Servizio sociale professionale, casa d’accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà nonché consultori familiari, istituti di ricovero per minori a rischio promuovendo attività educativo assistenziale con personale qualificato, comunità di tipo familiare, strutture socio-assistenziali e/o comunità alloggio per disabili/disabili psichici e fisici, rivolti esclusivamente e direttamente ai summenzionati soggetti svantaggiati.	
	28. promuovere la conoscenza e l’attuazione delle norme di legge che si occupano dei portatori di handicap mediante l’organizzazione di congressi, conferenze, studi etc. anche per approfondire le tematiche attinenti la prevenzione;	
	29. organizzare attività sportive dilettantistiche per soggetti disabili o in condizione di svantaggio;	
	30. promuovere e/o gestire servizi socio - sanitari integrati	

		per anziani, disabili e minori, anche a mezzo di convenzioni
		e/o società miste con l'ASP, Enti Pubblici o Privati;
		31. realizzare e/o gestire istituti di ricovero, casa albergo,
		case protette, case di riposo, centri di accoglienza per ospi-
		talità diurna o residenziale temporanea, centri diurni e co-
		munità alloggio per minori, inabili e anziani, disabili e si-
		mili, persone con sindrome di Alzheimer nonché tutti coloro
		che sono stati oggetto di violenza di genere o di qualsivoglia
		forma di discriminazione (sociale, politica, razziale, ecc.);
		32. Coordinare e armonizzare gli interventi e le azioni per la
		tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e di soste-
		gno alle responsabilità familiari, per la tutela degli anzi-
		ani, per l'integrazione e l'autonomia delle persone disabili,
		per la prevenzione e recupero dalle dipendenze da alcool,
		droga e farmaci;
		33. Proporre e gestire interventi per l'accoglienza,
		l'integrazione, la cura e l'inserimento di cittadini in con-
		dizioni di svantaggio per motivi umanitari riferibili alla
		c.d. "emergenza migranti" di cui D.L. 142/2015 al fine di con-
		trastare le condizioni di svantaggio e favorire un pieno e re-
		sponsabile godimento dei diritti costituzionali;
		34. Promuovere e gestire attività di preparazione, formazione
		"pre" e "post" universitaria, qualificazione e riqualifica-
		zione professionale, in particolare (ma non in via esclusiva),
		volte a favorire l'accesso alle professioni mediche, sanitarie

	o socio-sanitarie od alle scuole di specializzazione per con-
	tribuire al miglioramento quantitativo e qualitativo
	dell’offerta professionalmente specializzata rivolta al mondo
	della disabilità o, più in generale, delle persone in con-
	dizione di svantaggio che necessitano di assistenza e cura an-
	che in via transitoria;
	35. Attività formative finalizzate al recupero della disper-
	sione scolastica per il completamento dell’obbligo formativo e
	al successo scolastico e formativo e al contrasto della pov-
	ertà educativa.
	36. Promuovere e gestire servizi in materia di politiche at-
	tive del lavoro, in particolare (ma non in via esclusiva), ri-
	volti a persone svantaggiate; tali servizi potranno includere
	orientamento, formazione, tutoraggio, accompagnamento al la-
	voro e tutti gli strumenti, anche a carattere progettuale o
	sulla base di avvisi o bandi di soggetti pubblici o privati,
	tipici di una A.P.L.
	37. Promuovere ogni iniziativa utile o necessaria a sostenere
	la comunità in caso di condizioni di emergenza anche in coor-
	dinamento con istituzioni od organizzazioni locali, regionali
	o nazionali, pubbliche o private.
	L’associazione, nel rispetto dei vincoli normativi più volte
	richiamati, può altresì:
	a) Istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle
	attività realizzate dagli enti locali o da altre strutture

	convenzionate con il servizio sanitario nazionale a favore
	delle persone in stato di disagio e disabilità e delle loro
	famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano
	fini di lucro, anche indiretto;
	b) Promuovere e gestire ogni forma di mobilità in favore dei
	soggetti svantaggiati ed in particolare di disabili, minori ed
	anziani non autosufficienti, ivi compresa la gestione diretta
	di un servizio trasporto ed accompagnamento se attività diret-
	tamente connessa alla fruizione di un servizio sanitario o di
	assistenza o comunque utile al superamento dello svantaggio;
	c)Sostenere una "vivibilità del quotidiano" delle persone
	svantaggiate anche attraverso la promozione di iniziative che
	favoriscano modalità relazionali "di integrazione" quanto più
	possibile riferibili alle comuni modalità esperienziali dei
	normodotati (gite, visite guidate, momenti di socializzazione,
	ecc.)
	d) Promuovere e diffondere "tra e con" i soggetti svantag-
	giati: la cultura, l'arte, la letteratura, la musica, il cine-
	ma, il teatro, l'informazione, l'editoria e l'emittenza tele-
	visiva favorendoli nell'utilizzo di ogni strumento utile a po-
	ter perseguire risultati che migliorino i livelli di social-
	izzazione o contribuiscano alla sensibilizzazione circa le lo-
	ro problematiche;
	e) Istituire e gestire scuole o corsi di formazione o di spe-
	cializzazione per i fini previsti ai precedenti punti 34 & 35;

	tali interventi avranno particolare riguardo degli operatori
	preposti all'aiuto, cura ed assistenza di tutte le persone in
	stato di disagio o disabilità attraverso corsi di qualifica-
	zione, riqualificazione ed aggiornamento o di preparazione per
	l'accesso a corsi di laurea universitari ad indirizzo medi-
	coscientifico, sociosanitario e sanitario.
	f) Sostenere la diffusione delle attività sportive per sogget-
	ti svantaggiati, comunque in grado di praticarle, come mezzo
	di socializzazione, integrazione ed anche di crescita person-
	ale psicofisica. Promozione di reti che favoriscano specifici
	progetti innovativi e creino occasioni di incontro tra diverse
	realtà anche internazionali in materia di "sport e disabil-
	ità".
	g) Promuovere e realizzare attività di ricerca anche a carat-
	tere sperimentale nei campi oggetto degli scopi istituzionali
	favorendo le azioni in partenariato con università, istituti
	di ricerca pubblici e privati, federazioni sportive ed ogni
	altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile a tali fini.
	h) Promuovere, anche direttamente, il volontariato sociale ed
	il servizio civile come momento di servizio e di autoforma-
	zione.
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e con-
	tributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le
	proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

		principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
		i sostenitori e con il pubblico.
		ART. 3 - Inquadramento legislativo e personalità giuridica
		L'associazione, a seguito della riforma introdotta con il De-
		creto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si conforma al "Codi-
		ce del Terzo settore" ed in particolare alle norme riguardanti
		le associazioni non-riconosciute che, ai sensi dell'art. 4
		comma 1 del citato disposto, sono a tutti gli effetti Enti del
		Terzo Settore (ETS). L'associazione acquisisce la "personalità
		giuridica" di cui all'art. 22 comma 1 del Codice del Terzo
		settore "se e in quanto" sono verificate le condizioni ivi
		previste.
		ART. 4 - Ammissione e numero degli associati
		Il numero degli associati è illimitato.
		Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che
		condividono le finalità della stessa e che partecipano alle
		attività dell'associazione con la loro opera, competenze e
		conoscenze.
		Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al
		Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere
		come requisiti minimi:
		- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
		nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo
		di posta elettronica;
		- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

	presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
	Quale contributo ad un necessario impegno in favore della legalità ed a tutela dell'integrità del sodalizio, il socio richiedente dovrà dichiarare di non avere carichi pendenti, condanne passate in giudicato o essere destinatario di misure restrittive di pubblica sicurezza; ove tale dichiarazione fosse invece positiva, l'ammissibilità del socio è soggetta a valutazione soggettiva per quanto sia comunque sfavorevole ad un esito positivo il riscontro di un qualsiasi reato grave o anche solo esecrabile secondo il senso comune.
	L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione

	ne della loro successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto	
	ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo cri-	
	teri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a	
	termine.	
	ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- essere informati sulle attività dell’associazione e control-	
	larne l’andamento;	
	- frequentare i locali dell’associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall’associazione;	
	- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di at-	
	tività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, pren-	
	dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;	
	Gli associati hanno l’obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo person-	

		ale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiret-	
		to;	
		- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità	
		di versamento e i termini annualmente stabiliti	
		dall'Assemblea;	
		- tenere una condotta che non leda l'immagine del sodalizio né	
		quella dei suoi aderenti;	
		- dichiarare l'esito di procedure penali anche sopravvenute	
		successivamente.	
		ART. 6 - Perdita della qualifica di associato	
		La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclu-	
		sione.	
		L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
		presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazio-	
		ni degli organi associativi, oppure arreca o tenta di arrecare	
		danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione	
		può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è delibera-	
		ta dall'Organo di amministrazione e dovrà essere comunicata	
		adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie	
		controdeduzioni. L'interessato può ricorrere all'Assemblea en-	
		tro 60 giorni; l'Assemblea decide in via definitiva.	
		Il mancato versamento della quota associativa entro due mesi	
		dall'inizio del nuovo anno solare è inteso come rinuncia al	
		mantenimento della qualifica di associato; compete al	
		segretario la comunicazione all'albo dell'associazione e l'ag-	

	giornamento del libro soci seguito da presa d'atto dell'organo	
	preposto. Il Consiglio direttivo, con propria motivazione, può	
	disporre norme regolamentari più restrittive, riconoscendo	
	sempre la possibilità di istanza da sottoporre a nuova istrut-	
	toria.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Il recesso è atto unilaterale del socio. Chi intende recedere	
	dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua de-	
	cisione all'Organo di amministrazione, l'organo prende sempli-	
	cemente atto e aggiorna i libri.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rim-	
	borsabili, rivalutabili e trasmissibili. Le somme a qualunque	
	titolo conferite, ove non si tratti di quote rimborsabili in	
	quanto versate per servizi specifici non fruiti e, comunque,	
	nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Diretti-	
	vo, sono assunte al patrimonio della associazione come "dona-	
	zioni".	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della	
	stessa.	
	ART. 7 - Organi	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	

		- Il Consiglio direttivo;
		- il Presidente;
		- l'Organo di controllo (ove obbligatorio per superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge).
		- l'Organo di revisione legale ove nominato ai sensi dell'art. 31 CTS;
		- Il liquidatore o i liquidatori in caso di scioglimento.
		Per il proprio funzionamento, e ciascuno nel proprio ambito di competenza, l'assemblea e il consiglio direttivo possono emanare regolamenti in materia di ordine dei lavori, incarichi a carattere temporaneo o specifico, modalità di elezione e rinnovo componenti. Le riunioni degli organi associativi, ivi compresi Consiglio Direttivo e Assemblea dei soci, possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, a condizione che sia possibile:
		- identificare con certezza i partecipanti;
		- consentire loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale;
		- garantire la parità di trattamento e l'esercizio del diritto di voto.
		In tali casi la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, dove devono trovarsi il Presidente e il segretario verbalizzante o il notaio, se richiesto.
		Le deliberazioni assunte in modalità telematica hanno la medesima validità di quelle adottate in presenza.

		Compete al consiglio direttivo adottare eventuali regolamenti
		per dettagliare procedure interne (es. elezioni, ammissioni,
		uso sedi, gestione volontari).
		ART. 8 - Assemblea
		Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono is-
		critti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
		Ciascun associato ha un voto.
		Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un
		altro associato mediante delega scritta, anche in calce
		all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresen-
		tare sino ad un massimo di 3 associati.
		Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in
		quanto compatibili.
		La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione
		scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e sec-
		onda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15
		giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo
		“fisico” o di posta elettronica indicato dal socio, risultante
		dal libro degli associati.
		In caso di assemblee a carattere urgente o straordinario il
		limite superiore è ridotto a giorni tre. L'Assemblea si riuni-
		sce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di
		esercizio.
		L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa
		la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno

	un decimo degli associati.	
	Con propria deliberazione sono possibili modalità diverse di	
	convocazione e svolgimento telematico delle riunioni purché	
	sia assicurata la piena partecipazione e regolarità nell'a-	
	dozione delle decisioni nonché i termini ordinariamente pre-	
	visti. Ove possibile le deliberazioni possono avvenire anche	
	con voto elettronico certificato.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se	
	previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo	
	settore, e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;	
	- delibera su eventuali deroghe al numero dei componenti il	
	consiglio direttivo da eleggere.	

	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con
	la presenza della metà più uno degli associati presenti, in
	proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia
	il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazio-
	ni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
	loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In ta-
	li casi deliberano esclusivamente i soci non amministratori
	presenti o per delega.
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o
	per delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto fa-
	vorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per dele-
	ga.
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devo-
	luzione del patrimonio occorre il voto favorevole, in proprio
	o per delega, di almeno tre quarti degli associati.
	ART. 9 – Consiglio direttivo
	L'Organo di amministrazione dell'associazione è il Consiglio
	Direttivo (CD), formato dai componenti eletti e dal Presi-
	dente. Questo opera in attuazione delle volontà e degli indi-
	rizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente
	e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con moti-
	vazione.
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tut-
	to quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclu-

	siva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo or-	
	gano:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio	
	sociale;	
	- predisporre gli elementi utili all'Assemblea per la previ-	
	sione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di pro-	
	prietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- predisporre ogni atto regolamentare connesso all'attività	
	dell'associazione.	
	Inoltre, spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo delib-	
	erare, con atto motivato, l'eventuale cessione di rami di at-	
	tività o di impresa facenti capo all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente (eletto con	
	procedimento autonomo) e da un numero di componenti variabili	
	in funzione degli aventi diritto al momento del rinnovo	

	dell'organo secondo questi criteri:
	- fino a 30 soci: 2 componenti
	- da 30 a 90 soci: in ragione di un consigliere ogni 15 soci
	senza che, a tal fine, si prendano in considerazione eventuali
	valori frazionari;
	- qualora al momento del rinnovo i soci fossero oltre il pre-
	detto limite, al numero di 6 componenti si aggiungerà, ogni
	ulteriori 30 soci, un consigliere senza che, a tal fine, si
	prendano in considerazione eventuali valori frazionari.
	Per particolari situazioni debitamente motivate l'assemblea
	può disporre un aumento o una diminuzione di tali parametri se
	si esprimono in tal senso almeno il 70% degli iscritti diret-
	tamente o in forma scritta.
	I consiglieri del direttivo sono nominati dall'Assemblea per
	la durata di tre anni e sono rieleggibili per un massimo di
	tre mandati; in caso venga meno un componente durante il man-
	dato, verrà cooptato il componente a suo tempo non eletto con
	più voti, a parità di voti il più anziano e, in mancanza o in-
	disponibilità di candidati, si procederà a convocazione di as-
	semblea dei soci straordinaria per il completamento dell'or-
	gano che rimarrà in vigore sino alla scadenza originariamente
	prevista. In caso la surroga ricada negli ultimi sei mesi di
	mandato, è possibile rinnovare integralmente il consiglio
	direttivo per un nuovo triennio ove i componenti dichiarino in
	assemblea di volersi dimettere con effetto immediato per tale

	fine.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si ap-	
	plica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleg-	
	gibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni	
	dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei	
	presenti.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro	
	nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico na-	
	zionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni	
	previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a	
	quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione	
	e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono op-	
	ponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o	
	se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 10 - Presidente	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rap-	
	porti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed	
	in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso	
	l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti	

	a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo che	
	presiede con le stesse prerogative degli altri componenti e	
	cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea,	
	con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio	
	direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del	
	nuovo Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio	
	direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle	
	direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito	
	all’attività compiuta.	
	Il Vice Presidente, eventualmente indicato con metodo demo-	
	cratico dallo stesso consesso, sostituisce il Presidente in	
	ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell’esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 11 – Organo di controllo	
	L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricor-	
	rere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica	
	l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	

	L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammin-
	istrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
	adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e con-
	tabile e sul suo concreto funzionamento.
	Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui
	non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale
	dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore
	legale iscritto nell’apposito registro.
	L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
	dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
	utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale
	sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svol-
	to dai sindaci.
	I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi mo-
	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
	di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministra-
	tori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su de-
	terminati affari.
	ART. 12 – Revisione legale dei conti
	Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e
	se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione
	deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di

	revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate	
	- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, sol-	
	idaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 14 - Divieto di distribuzione degli utili	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo in-	
	diretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi associativi,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sci-	
	oglimento individuale del rapporto associativo. La correspon-	
	sione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche	
	sociali di compensi individuali può essere deliberata dal con-	
	siglio direttivo che, nel determinarne la misura, deve tener	
	conto dell'art. 8 comma 3 lett. a) del codice del terzo	
	settore e dunque operare sulla base di criteri di proporzion-	
	alità all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze oltre, comunque, a non disporre in ec-	
	cesso a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni. Non costituisce distribuzione	
	di utili la corresponsione di compensi a favore di soci che	
	svolgano prestazioni di lavoro subordinato, autonomo o profes-	

	sionale per l'associazione, purché di ciò sia reso edotto il
	Consiglio Direttivo e si seguano le prescrizioni di legge nel
	rispetto dei criteri di congruità e di mercato conformi alla
	normativa vigente. I compensi ai lavoratori e agli amministra-
	tori, se previsti, devono, in ogni caso, rispettare i principi
	dell'art. 8 CTS.
	ART. 15 – Bilancio di esercizio
	L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale
	e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
	Esso è predisposto del consiglio direttivo, viene di norma ap-
	provato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
	dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato pres-
	so il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio
	è depositato al RUNTS entro 30 giorni dalla sua approvazione.
	ART. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale
	L’associazione:
	a) qualora i ricavi, le vendite o le entrate comunque de-
	nominate superano i centomila euro l’anno deve pubblicare an-
	nualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi ti-
	tolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione
	e controllo, ai dirigenti e agli associati.
	b) qualora i ricavi, le vendite o le entrate comunque de-
	nominate superano il milione di euro l’anno l’associazione
	deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale

	del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il	
	bilancio sociale.	
	ART. 17 - Libri	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;	
	vo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori.	
	L'eventuale rilascio di copie o estratti può essere consentito dal Consiglio Direttivo, a spese del richiedente. Le modalità pratiche di accesso o estrazione copie (tempi, costi, formato) sono stabilite da regolamento del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini ragionevoli e della tutela dei dati personali. Per altri atti e documenti si applicano le cautele di	

	legge (privacy, segreti, diritti di terzi) e l'eventuale regolamento del CD redatto in materia. Resta fermo l'accesso ai bilanci e ai rendiconti generali approvati dall'Assemblea. Il diritto di ispezione e di accesso spetta esclusivamente ai soci che rivestono tale qualifica al momento della richiesta e non ha valore retroattivo previa richiesta formulata con un congruo anticipo, di norma, almeno 15 giorni.
	ART. 18 - Volontari
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
	rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infor-
	tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i ter-
	zi.
	ART. 19 - Lavoratori
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi
	dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
	11767.
	ART. 20 - Principi ispiratori A.N.F.I.L.D.
	L'associazione è una realtà indipendente, dotata di autonomia
	gestionale e finanziaria. Essa, nel realizzare a propria at-
	tività, si ispira alle idealità originariamente previste nello
	Statuto dell'Associazione Nazionale Famiglie per l'Integra-
	zione e la Lotta alla Disabilità in cui, al tempo, ha ricono-
	sciuto comuni idealità. Il tutto senza alcun pregiudizio delle
	competenze degli organi sociali e degli obblighi RUNTS.
	ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
	1. Delibera di Scioglimento e Nomina del Liquidatore
	Compete all'Assemblea straordinaria deliberare lo scioglimento
	dell'associazione con le maggioranze di legge e provvedere al-
	la nomina di uno o più Liquidatori, scelti anche tra i soci o

	soggetti esterni.	
	L'Assemblea conferisce ai Liquidatori specifico mandato, com-	
	prensivo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione e di rappresentanza legale già spettanti al Presidente e	
	al Consiglio Direttivo, limitatamente alla fase di liquida-	
	zione. L'Assemblea può designare anche l'ultimo Presidente in	
	carica come Liquidatore unico.	
	2. Condizione Sospensiva per l'Entrata in Carica	
	Qualora l'Assemblea deliberi lo scioglimento e nomini il Liq-	
	uidatore in pendenza della definizione di significativi rap-	
	porti in corso o obiettivi specifici da perseguire, essa può	
	stabilire una data di decorrenza successiva per l'assunzione	
	delle funzioni.	
	In tal caso, l'Associazione stabilisce che:	
	a. Il Liquidatore Unico (o i Liquidatori) entra in carica e	
	acquisisce la rappresentanza legale dell'Associazione a decor-	
	rere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono	
	perfezionati gli atti e definiti tutti gli aspetti inerenti le	
	attività in essere la cui interruzione possa portare nocumento	
	ai soggetti fragili oggetto di attività istituzionali ai sensi	
	dell'art. 3 del presente statuto. L'Assemblea può comunque	
	fissare un termine massimo per l'entrata in funzione, superato	
	il quale la decorrenza diviene automatica;	
	b. Sino alla data di decorrenza, restano in carica il Consig-	
	lio Direttivo e il Legale Rappresentante (Presidente), i quali	

		conservano tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria
		e per la definizione di tali rapporti. Qualora il Consiglio
		Direttivo ed il Presidente, invece, dovessero venir meno prima
		della data stabilita per l'inizio delle operazioni di liquida-
		tore, il liquidatore dovrà in ogni caso adempiere ad ogni man-
		dato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea prima di pro-
		cedere alle altre incombenze connesse allo scioglimento;
		c. Al Liquidatore nominato in via anticipata spettano, nel
		periodo transitorio, funzioni consultive e di supporto, senza
		rappresentanza legale attiva.
		3. Funzioni e Poteri del Liquidatore
		Una volta in carica, i Liquidatori subentrano in tutti i po-
		teri degli organi amministrativi e:
		a. provvedono a estinguere le passività, riscuotere i cred-
		iti e definire i rapporti in corso;
		b. amministrano beni e risorse sino alla loro devoluzione;
		c. assicurano la regolare tenuta della contabilità della
		liquidazione e predispongono il bilancio finale da sottoporre
		all'Assemblea per l'approvazione.
		L'Assemblea rimane in vita per tutta la durata della liquida-
		zione, con facoltà di indirizzo e controllo, e stabilisce al
		momento della nomina se l'incarico dei Liquidatori sia gratui-
		to o retribuito, determinandone in tal caso il compenso.
		L'Assemblea straordinaria conserva la facoltà di revocare la
		deliberazione di scioglimento sino all'approvazione del bilan-

		cio finale di liquidazione.	
		Qualora, durante la liquidazione, venga meno la compagine so-	
		ciale in misura tale da rendere impossibile il funzionamento	
		dell'assemblea, il liquidatore ne dà atto nel bilancio finale	
		di liquidazione e deposita gli atti presso il RUNTS per la	
		verifica e la presa d'atto ai fini della cancellazione	
		dell'ente e della devoluzione del patrimonio, in sostituzione	
		dell'approvazione assembleare.	
		4. Destinazione del Patrimonio	
		È fatto divieto di cedere gratuitamente a soggetti diversi da	
		Enti del Terzo Settore beni, attività o rami d'azienda	
		dell'associazione. Eventuali cessioni onerose verso soggetti	
		“non ETS” comportano l'obbligo di destinare integralmente le	
		somme ricavate secondo l'articolo 9 del Codice del Terzo	
		Settore.	
		Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto - pre-	
		vio parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale	
		del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla	
		legge - ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe	
		o affini, individuati dall'Assemblea.	
		La devoluzione può essere disposta a favore di altra ETS pro-	
		cedendo, in via prioritaria, verso soggetti con comuni princi-	
		pi ispiratori (ANFILD), poi ad altro soggetto con fnalità	
		analoghe, in mancanza, il patrimonio residuo è devoluto alla	
		Fondazione Italia Sociale, ai sensi degli articoli 9 e 48 del	

[illegible]

Certifico io sottoscritto, dott. Antonino Nicola Maria Minniti, notaio in Barcellona Pozzo di Gotto ed iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine cinquantasette(57).

Barcellona P.G., li 4 novembre 2025 nel mio studio in via Roma angolo Piazza Duomo.

Firmato digitalmente: Antonino Nicola Maria Minniti Notaio